



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 maggio 2009 (26.05)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0223 (COD)**

**8877/1/09
REV 1**

**CODEC 564
ENER 140
ENV 313**

NOTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione)
- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo
(Strasburgo, 21-24 aprile 2009)

I. INTRODUZIONE

La relatrice, Silvia-Adriana ȚICĂU (PSE, RO), ha presentato, a nome della Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, una relazione contenente 93 emendamenti alla proposta di direttiva in oggetto (emendamenti 1-93).

II. DISCUSSIONE

La discussione, che si è svolta il 21 aprile 2009, è stata aperta dal relatore che:

- ha sottolineato che l'effetto della direttiva sarebbe di lottare contro il cambiamento climatico e contribuire al rilancio dell'economia, in quanto sono necessari nuovi posti di lavoro, e che il rendimento energetico nell'edilizia ha portato alla riduzione delle fatture per l'energia elettrica;

- ha spiegato che il fine degli emendamenti è quello di estendere il campo di applicazione agli impianti di riscaldamento, introdurre criteri per il rendimento energetico e fornire ai cittadini le informazioni necessarie.

A nome della Commissione, il Commissario Andris Piebalgs:

- ha ringraziato calorosamente il Parlamento europeo per il sostegno dato alla proposta della Commissione;
- ha pienamente appoggiato il desiderio del Parlamento europeo di avere un'unica metodologia per calcolare i livelli dei requisiti ottimali sotto il profilo dei costi, ma ha sottolineato che prescrivere una metodologia comune per il calcolo del rendimento energetico potrebbe essere controproducente, poiché causerebbe ritardi nell'attuazione della direttiva per vari anni, considerata la complessità delle norme edilizie degli Stati membri;
- ha fatto affidamento sul Parlamento europeo per rafforzare la direttiva.

III. VOTAZIONE

La plenaria ha adottato 86 emendamenti alla proposta di direttiva (emendamenti 1-47, 50-56, 58, 63-91 e 93), nonché l'emendamento 48 prima parte, l'emendamento 57 seconda parte, l'emendamento 60 parte corrispondente all'articolo 9, titolo e par. 1, l'emendamento 62 parte corrispondente all'articolo 10(3bis), l'emendamento 62 parte corrispondente all'articolo 10(4bis) e l'emendamento 69, parte corrispondente all'articolo 14(2). La plenaria ha adottato gli emendamenti 94 e 95 presentati dal gruppo politico ALDE/ADLE. La plenaria ha adottato gli emendamenti 100, l'emendamento 102, parti 1 e 4, l'emendamento 103 e l'emendamento 104, parte 1 presentati dal gruppo politico Verts/ALE. La plenaria ha adottato gli emendamenti 105-110 presentati dal gruppo politico PSE. La plenaria ha adottato gli emendamenti 116, 117, 119, 123 e 124 presentati insieme dai gruppi politici PPE-DE e ALDE/ADLE. La plenaria ha adottato l'emendamento 120 presentato insieme dai gruppi politici PPE-DE e PSE. La plenaria ha adottato l'emendamento 122 presentato dal gruppo politico PPE_DE.

Il testo degli emendamenti adottati e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. Gli emendamenti sono presentati sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *grassetto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

Rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia (rifusione) (COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

(Procedura di codecisione – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0780),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0413/2008),
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi¹,
 - vista la lettera in data 3 febbraio 2009 della commissione giuridica alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione giuridica (A6-0254/2009),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne le disposizioni rimaste immutate dei testi esistenti, la proposta si limita ad una mera codificazione di tali disposizioni, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e, quale emendata in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La riduzione del consumo energetico nel settore dell'edilizia *costituisce* un capitolo importante delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas serra *e per* conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, *nonché agli altri impegni assunti a livello europeo e internazionale in materia di riduzione delle emissioni di gas serra dopo il 2012.* La riduzione del consumo energetico *rappresenta* inoltre uno strumento importante per promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, lo sviluppo tecnologico, la creazione di nuove opportunità occupazionali e lo sviluppo regionale, soprattutto nelle zone rurali.

Emendamento

(3) ***Poiché gli edifici sono responsabili del 40% del consumo globale di energia nell'Unione europea, la riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono un capitolo importante delle misure necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione europea e le emissioni di gas serra. Unitamente ad un maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili, le misure adottate per ridurre il consumo di energia nell'Unione europea consentiranno a quest'ultima di conformarsi al protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e di rispettare il proprio impegno a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 2° C, nonché il suo impegno a lungo termine di ridurre entro il 2020 le emissioni globali di gas serra di almeno il 20% al di sotto dei livelli del 1990 e del 30% in caso di accordo internazionale.*** La riduzione del consumo energetico *e il maggior utilizzo di energia da fonti rinnovabili rappresentano* inoltre uno strumento importante per promuovere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, lo sviluppo tecnologico, la creazione di nuove opportunità occupazionali e lo sviluppo regionale, soprattutto nelle zone rurali.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità per

Emendamento

(5) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha sottolineato la necessità di aumentare l'efficienza energetica nella Comunità per

conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico della Comunità entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione "Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità". Il piano d'azione ha identificato le principali potenzialità di risparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore dell'edilizia. Nella sua risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/CE.

conseguire l'obiettivo di ridurre del 20% il consumo energetico della Comunità entro il 2020 e ha chiesto che venga data rapida e piena attuazione alle priorità definite nella comunicazione della Commissione "Piano d'azione per l'efficienza energetica: Concretizzare le potenzialità". Il piano d'azione ha identificato le principali potenzialità di risparmio energetico efficaci in termini di costi nel settore dell'edilizia. Nella sua risoluzione del 31 gennaio 2008, il Parlamento europeo ha invitato a rafforzare le disposizioni della direttiva 2002/91/CE **e, in varie occasioni, da ultimo nella sua risoluzione sulla seconda revisione strategica in materia energetica, ha chiesto che fosse reso vincolante l'obiettivo del 20% di efficienza energetica nel 2020. Inoltre, la decisione n. .../2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla condivisione degli sforzi, per i quali l'efficienza energetica nel settore edilizio rivestirà importanza cruciale, fissa gli obiettivi nazionali vincolanti di riduzione delle emissioni di CO₂, e la direttiva 2009 /... / CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa alla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili] chiede la promozione dell'efficienza energetica nel quadro di un obiettivo vincolante per l'energia da fonti rinnovabili che costituisca il 20% del consumo energetico totale dell'Unione europea entro il 2020.**

Emendamento 3

Proposta di direttiva

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5bis) Il Consiglio europeo del marzo 2007 ha ribadito l'impegno della Comunità nei confronti di uno sviluppo comunitario dell'energia da fonti rinnovabili, approvando l'obiettivo vincolante di una quota del 20% di energia da fonti rinnovabili entro il 2020. La direttiva 2009/.../CE relativa alla promozione dell'uso di energia da fonti

rinnovabili stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Essa sottolinea la necessità di inserire un fattore di energia da fonti rinnovabili per soddisfare requisiti minimi di rendimento energetico ai sensi della direttiva 2002/91/CE, al fine di accelerare la definizione di livelli minimi per l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodologia, ***che può essere differenziata*** a livello ***nazionale e*** regionale e che consideri, oltre alle caratteristiche termiche, una serie di altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e ***condizionamento***, l'impiego di fonti di energia rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e raffreddamento, i sistemi di occultamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Tale metodologia dovrebbe tener conto del rendimento energetico annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario.

Emendamento

(9) Il rendimento energetico degli edifici dovrebbe essere calcolato in base ad una metodologia ***comune, con variabili oggettive che tengano conto delle diversità climatiche*** a livello regionale e che consideri, oltre alle caratteristiche termiche, una serie di altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento, ***raffreddamento e ventilazione, il riciclo di calore, il controllo per zone***, l'impiego di fonti di energia rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e raffreddamento, i sistemi di occultamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata ***misurazione dell'illuminazione naturale, sistemi di isolamento ed illuminazione, sistemi di monitoraggio e controllo*** e le caratteristiche architettoniche dell'edificio. Tale metodologia dovrebbe tener conto del rendimento energetico annuale di un edificio e non essere basata unicamente sul periodo in cui il riscaldamento è necessario. ***La metodologia dovrebbe tener conto delle attuali norme europee.***

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La Commissione dovrebbe elaborare

Emendamento

(12) La Commissione dovrebbe elaborare

un metodo **comparativo** che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale metodo per **comparare i risultati del calcolo con** i requisiti minimi di rendimento energetico **da essi adottati**. Il risultati **del raffronto** e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare i progressi compiuti dagli Stati membri per stabilire requisiti minimi di rendimento energetico ottimali sotto il profilo dei costi. **Al termine di un periodo transitorio**, detto metodo **comparativo** dovrebbe essere applicato dagli Stati membri per la revisione dei rispettivi requisiti minimi di rendimento energetico.

un metodo **comune** che consenta di calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico. **Tale metodo dovrebbe essere coerente con quello utilizzato nella normativa comunitaria applicabile ai requisiti di rendimento per i prodotti, i componenti e i sistemi tecnici di costruzione che compongono l'edificio**. Gli Stati membri dovrebbero avvalersi di tale metodo **comune** per **adottare** i requisiti minimi di rendimento energetico. **I risultati di tale calcolo** e i dati a tal fine utilizzati dovrebbero formare oggetto di relazioni periodiche alla Commissione. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di valutare i progressi compiuti dagli Stati membri per stabilire requisiti minimi di rendimento energetico ottimali sotto il profilo dei costi. Detto metodo dovrebbe essere applicato dagli Stati membri per la revisione **e la definizione** dei rispettivi requisiti minimi di rendimento energetico.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) **Poiché** gli edifici influiscono sul consumo energetico a lungo termine, **tutti** i nuovi edifici dovrebbero essere assoggettati a requisiti minimi di rendimento energetico stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche. Dato che in genere il potenziale dell'applicazione dei sistemi energetici alternativi non è analizzato in profondità, **la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei sistemi energetici alternativi dovrebbe essere accertata**, a prescindere dalle dimensioni **dell'edificio**.

Emendamento

(13) Gli edifici influiscono **notevolmente** sul consumo energetico a lungo termine. **Considerato il lungo ciclo di ristrutturazione degli attuali edifici**, i nuovi edifici **e gli edifici esistenti che subiscono una importante ristrutturazione** dovrebbero essere assoggettati a requisiti minimi di rendimento energetico stabiliti in funzione delle locali condizioni climatiche. Dato che in genere il potenziale dell'applicazione dei sistemi energetici alternativi non è analizzato in profondità, **dovrebbero essere presi in considerazione sistemi energetici alternativi per i nuovi edifici e quelli esistenti**, a prescindere dalle loro dimensioni, **in base al principio che prevede di garantire in primo luogo la riduzione al livello minimo, ottimale sotto il profilo dei costi, del fabbisogno**

energetico per il riscaldamento ed il raffreddamento.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante costituisce un'opportunità *di* migliorare il rendimento energetico mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. ***Per motivi di efficienza economica dovrebbe essere possibile limitare i requisiti minimi di rendimento energetico alle parti ristrutturate che risultano più rilevanti per il rendimento energetico dell'edificio.***

Emendamento

(14) A prescindere dalle dimensioni degli edifici, una ristrutturazione importante costituisce un'opportunità *per* migliorare il rendimento energetico ***dell'intero edificio*** mediante misure efficaci sotto il profilo dei costi. ***La definizione dei requisiti concernenti tali misure garantirà che non si creino ostacoli che potrebbero scoraggiare la realizzazione di importanti lavori di ristrutturazione.***

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Gli studi dimostrano che il settore dell'edilizia risente di inefficienze, a causa delle quali i costi per gli utilizzatori finali sono notevolmente maggiori dei costi ottimali. I calcoli dimostrano che i costi di costruzione potrebbero essere ridotti addirittura del 30-35% grazie a una riduzione degli sprechi nella maggior parte dei processi di costruzione e per la maggior parte dei prodotti. Le inefficienze nel settore dell'edilizia rappresentano una grave minaccia per le finalità della presente direttiva, dal momento che i costi indebitamente elevati della costruzione e ristrutturazione peggiorano il rapporto costo-efficacia e riducono quindi il rendimento energetico nel settore. Onde garantire che la presente direttiva sia applicata correttamente, è opportuno che la Commissione analizzi il funzionamento del mercato dell'edilizia e presenti le proprie conclusioni e raccomandazioni al Parlamento europeo e al Consiglio. Gli

Stati membri dovrebbero impegnarsi a garantire una politica dei prezzi trasparente nel settore dell'edilizia e della ristrutturazione, adottando altresì opportune misure per eliminare gli ostacoli che impediscono a nuovi concorrenti, nella fattispecie alle PMI, di accedere al mercato e alle agevolazioni e infrastrutture pertinenti.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Al fine di incrementare l'efficienza energetica degli elettrodomestici e degli impianti di riscaldamento e raffreddamento, è necessario sviluppare e applicare la tecnologia informatica, ponendosi come obiettivo i cosiddetti "edifici intelligenti".

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici **il cui rendimento energetico sia ancora più elevato di quello previsto dai** requisiti minimi vigenti. A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici **per i quali le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli** e provvedere alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione.

(15) È necessario istituire misure volte ad aumentare il numero di edifici **che non solo rispettano i** requisiti minimi vigenti, **ma garantiscono anche il rendimento energetico più elevato possibile.** A tal fine gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali intesi ad aumentare il numero di edifici **a consumo netto** di energia **nullo** e provvedere alla trasmissione regolare di tali piani alla Commissione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) È opportuno incoraggiare gli Stati membri ad adottare misure supplementari rispetto a quelle previste nella presente direttiva per promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici. Tali misure possono comprendere incentivi fiscali e finanziari per le industrie, i proprietari e i locatari, fra cui aliquote IVA ridotte sui lavori di ristrutturazione.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) Gli Stati membri dovrebbero evitare una regolamentazione dei prezzi dell'energia distorsiva per i consumatori che non incentiva il risparmio energetico.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio (o di sue parti) dovrebbero essere forniti, nell'attestato di certificazione energetica, dati corretti sul rendimento energetico dell'edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento. L'attestato dovrebbe recare informazioni riguardanti l'incidenza effettiva degli impianti di riscaldamento e raffreddamento sul fabbisogno energetico dell'edificio, il consumo di energia primaria e le emissioni di biossido di carbonio.

(17) Ai potenziali acquirenti e locatari di un edificio (o di sue parti) dovrebbero essere forniti, nell'attestato di certificazione energetica, dati corretti sul rendimento energetico dell'edificio e consigli pratici per migliorare tale rendimento. ***I proprietari e i locatari di edifici commerciali dovrebbero essere tenuti anche a scambiarsi informazioni sul consumo effettivo di energia, onde garantire che siano disponibili tutti i dati del caso per prendere decisioni informate sulle migliorie necessarie.*** L'attestato dovrebbe recare informazioni riguardanti l'incidenza effettiva degli impianti di riscaldamento e raffreddamento sul

fabbisogno energetico dell'edificio, il consumo di energia primaria e le emissioni di biossido di carbonio. ***I proprietari degli edifici dovrebbero avere la possibilità di richiedere la certificazione o un attestato aggiornato in qualsiasi momento, non solo nel momento in cui gli edifici sono affittati, venduti o ristrutturati.***

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Le autorità pubbliche dovrebbero dare l'esempio e attuare le raccomandazioni di cui all'attestato di certificazione energetica entro il suo periodo di validità. Gli Stati membri dovrebbero includere, nei loro piani nazionali, misure volte ad incitare le autorità pubbliche ad adottare tempestivamente i miglioramenti in materia di efficienza energetica e ad attuare le raccomandazioni contenute nell'attestato di certificazione energetica entro il suo periodo di validità. Nel mettere a punto i piani nazionali, gli Stati membri dovrebbero consultare i rappresentanti degli enti locali e regionali.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) In conformità dei requisiti relativi all'installazione di contatori intelligenti di cui alla direttiva 2006/32/CE, proprietari e locatari dovrebbero ricevere informazioni precise e in tempo reale sul consumo energetico degli edifici da essi occupati.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico **offrono la possibilità di** dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l'ambiente e l'energia sono presi in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbero resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile.

Emendamento

(18) Gli edifici occupati dalle pubbliche autorità o aperti al pubblico **dovrebbero** dare l'esempio dimostrando che gli aspetti riguardanti l'ambiente e l'energia sono presi in considerazione; tali edifici dovrebbero pertanto essere sottoposti alla certificazione energetica ad intervalli regolari. I relativi dati sulle prestazioni energetiche andrebbero resi pubblici affiggendo gli attestati in luogo visibile. **Se gli Stati membri decidono di includere l'utilizzo dell'energia fra i requisiti per la certificazione energetica, è possibile adottare un approccio per sito, in base al quale un insieme di edifici vicini tra loro e occupati dallo stesso ente avrebbe contatori in comune.**

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) La garanzia del riconoscimento reciproco degli attestati di certificazione energetica rilasciati da altri Stati membri è da ritenersi importante per lo sviluppo di un mercato transfrontaliero dei servizi finanziari e di altra natura a sostegno dell'efficienza energetica. A tal fine, la Commissione dovrebbe stabilire norme minime comuni per il contenuto e la presentazione di attestati e per l'accreditamento di esperti. Ogni attestato di certificazione energetica dovrebbe essere disponibile sia nella lingua del proprietario che del locatario, al fine di formulare raccomandazioni di facile comprensione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi europei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico di *tali paesi*.

Emendamento

(19) Negli ultimi anni si osserva una crescente proliferazione degli impianti di condizionamento dell'aria nei paesi europei. Ciò pone gravi problemi di carico massimo, che comportano un aumento del costo dell'energia elettrica e uno squilibrio del bilancio energetico di ***tutti gli Stati membri. Dovrebbe essere accordata priorità alle strategie che contribuiscono a migliorare il rendimento termico degli edifici durante il periodo estivo. A tal fine, occorrerebbe sviluppare maggiormente le tecniche di raffreddamento passivo, soprattutto quelle che contribuiscono a migliorare le condizioni climatiche interne e il microclima intorno agli edifici.***

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) L'ispezione regolare, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento e condizionamento contribuisce a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È bene sottoporre l'intero impianto di riscaldamento e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari nel ciclo di vita dell'impianto, e segnatamente prima della sua sostituzione o di interventi di miglioramento.

Emendamento

(20) L'ispezione regolare, da parte di personale qualificato, degli impianti di riscaldamento e condizionamento contribuisce a garantire la corretta regolazione in base alle specifiche del prodotto e quindi un rendimento ottimale sotto il profilo ambientale, energetico e della sicurezza. È bene sottoporre l'intero impianto di riscaldamento e condizionamento ad una perizia indipendente a intervalli regolari nel ciclo di vita dell'impianto, e segnatamente prima della sua sostituzione o di interventi di miglioramento. ***Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi gravanti sui proprietari e sui locatari di edifici, gli Stati membri dovrebbero garantire che ogni attestato di certificazione energetica comprenda un'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento e che, per quanto possibile, le ispezioni degli***

impianti di riscaldamento e di condizionamento si svolgano contemporaneamente.

Emendamento 20

**Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Le autorità locali e regionali sono fondamentali per la corretta attuazione della presente direttiva. I loro rappresentanti dovrebbero essere consultati su ogni aspetto della sua attuazione a livello nazionale o regionale. I pianificatori locali e gli ispettori degli edifici dovrebbero ricevere orientamenti e risorse adeguati per svolgere le necessarie operazioni.

Emendamento 21

**Proposta di direttiva
Considerando 21 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(21 ter) Qualora l'accesso alla professione di installatore o l'esercizio della stessa siano regolamentati, le precondizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali sono definite dalla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. La presente direttiva si applica pertanto fatta salva la direttiva 2005/36/CE. Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa i requisiti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare per gli architetti, è tuttavia necessario assicurarsi che, nei loro piani e progetti, architetti e urbanisti prendano adeguatamente in considerazione tecnologie atte a garantire un rendimento energetico elevato. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire orientamenti precisi. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, in

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 23

Testo della Commissione

(23) In particolare è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I, definire **metodi** di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico e fissare **principi comuni per definire gli edifici in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli**. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamento

(23) In particolare è opportuno conferire alla Commissione la facoltà di adeguare al progresso tecnico determinate parti del quadro generale illustrato nell'allegato I, definire **un metodo comune** di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico e fissare **una definizione di energia netta zero, tenendo conto delle normali condizioni climatiche regionali e delle modifiche previste in tali condizioni climatiche nel corso del tempo**. Dato che tali misure hanno portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) Dato che attualmente alle applicazioni per l'illuminazione è imputabile approssimativamente il 14% del consumo energetico nell'Unione europea e che sistemi di illuminazione all'avanguardia possono condurre a un risparmio di energia superiore all'80%, pur mantenendo condizioni di illuminazione conformi agli standard europei (un contributo poco sfruttato per consentire all'Unione europea di conseguire gli obiettivi del 2020), la Commissione dovrebbe prendere misure adeguate ai fini dell'adozione di una direttiva sulla progettazione

dell'illuminazione a complemento delle misure e degli obiettivi definiti nella presente direttiva. Una maggiore efficienza energetica derivante da una migliore progettazione dell'illuminazione e dall'uso di fonti di luce energeticamente efficienti in conformità con le disposizioni della direttiva relativa al consumo energetico dei prodotti è considerata un contributo significativo al miglioramento del rendimento energetico nell'edilizia.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) Poiché, a causa della complessità del settore dell'edilizia e dell'incapacità dei mercati immobiliari nazionali di rispondere in modo adeguato alle sfide in materia di **efficienza energetica**, gli obiettivi di miglioramento del rendimento energetico negli edifici non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere più efficacemente realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

Emendamento

(24) Poiché, a causa della complessità del settore dell'edilizia e dell'incapacità dei mercati immobiliari nazionali di rispondere in modo adeguato alle sfide in materia di **rendimento energetico**, gli obiettivi di miglioramento del rendimento energetico negli edifici non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere più efficacemente realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare disposizioni, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato. Conformemente al principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La presente direttiva promuove il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto

Emendamento

La presente direttiva promuove il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto

riguarda il clima degli ambienti interni e ***l'efficacia*** sotto il profilo dei costi.

riguarda il clima degli ambienti interni e ***dei livelli ottimali***, sotto il profilo dei costi, ***del rendimento energetico***.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 1 - lettera a

Testo della Commissione

(a) ***il quadro generale di*** una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici e di loro parti;

Emendamento

(a) una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici e di loro parti, ***dei componenti dell'edificio e dei sistemi tecnici per l'edilizia***.

Emendamento 27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione

(c) l'applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici esistenti ***e di loro parti***, sottoposti a importanti ristrutturazioni;

Emendamento

(c) l'applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici esistenti sottoposti a importanti ristrutturazioni, ***nonché dei componenti dell'edificio e dei sistemi tecnici per l'edilizia, ogniqualvolta essi siano sottoposti a sostituzione o miglioramento***;

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 1 - lettera d

Testo della Commissione

(d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici ***in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli***;

Emendamento

(d) i piani ***e gli obiettivi*** nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici ***a energia netta zero***;

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g bis) i requisiti di istruzione, formazione e reciproco riconoscimento tra Stati membri per i certificatori del rendimento energetico degli edifici e per gli ispettori dei sistemi di riscaldamento e condizionamento;

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(g ter) i piani nazionali volti ad eliminare di ostacoli ai sensi della legislazione in materia di costruzione, affitto e conservazione del patrimonio e a creare incentivi finanziari.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) "nuovo edificio": un edificio per il quale la relativa licenza di costruzione è ottenuta dopo l'entrata in vigore della presente direttiva;

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) "parti di un edificio": gli appartamenti o le unità di un condominio destinate ad un uso distinto;

Emendamento 33

Proposta di direttiva

Articolo 2 - punto 1 quater (new)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) "edificio a energia netta zero": un edificio in cui, grazie al suo elevato livello di efficienza energetica, il consumo complessivo annuo di energia primaria è pari o inferiore alla produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili in situ;

Emendamento 34

Proposta di direttiva

Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchio tecnico per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione e la produzione di elettricità, o per una combinazione di tali funzioni;

(2) "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchio tecnico per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda, l'illuminazione e la produzione di elettricità, ***sistemi di misurazione, monitoraggio e controllo***, o per una combinazione di tali funzioni;

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 2 - punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) "rendimento energetico di un edificio": la quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico connesso ad un uso normale dell'edificio, compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, la ventilazione e l'illuminazione;

(3) "rendimento energetico di un edificio": la quantità di energia, calcolata o misurata, necessaria per soddisfare il fabbisogno energetico ***primario*** connesso ad un uso normale dell'edificio, ***espresso in kWh/mq all'anno*** compresa, in particolare, l'energia utilizzata per il riscaldamento, la produzione di acqua calda, il raffreddamento, la ventilazione, e l'illuminazione ***integrata, tenuto conto dei guadagni solari passivi, della protezione solare e dell'illuminazione naturale***;

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione

(4) "energia primaria": energia ***rinnovabile*** e non ***rinnovabile*** che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

Emendamento

(4) "energia primaria": energia ***da fonti rinnovabili*** e non ***rinnovabili*** che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili quali energia eolica, solare, geotermica, aerotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 2 - punto 5

Testo della Commissione

(5) "involucro di un edificio": gli elementi di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno, ***e segnatamente le finestre, le pareti, le fondamenta, la piastra di fondazione, il soffitto, il tetto e il sistema di isolamento;***

Emendamento

(5) "involucro di un edificio": gli elementi ***integrati*** di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno;

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 2 - punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) "componente dell'edificio": una parte singola di un edificio che influisce sul rendimento energetico di quest'ultimo e non rientra nella definizione di sistema tecnico per l'edilizia e che include le

finestre, i sistemi di occultamento, le porte esterne, i muri, le fondamenta, la lastra di fondazione, il soffitto, il tetto e i sistemi di isolamento;

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 2 - punto 6

Testo della Commissione

- (6) "ristrutturazione importante": la ristrutturazione di un edificio quando:
- (a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il **25%** del valore dell'edificio, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, oppure
- (b) la ristrutturazione riguarda più del 25% della superficie dell'involucro dell'edificio;

Emendamento

- (6) "ristrutturazione importante": la ristrutturazione di un edificio quando:
- (a) il costo complessivo della ristrutturazione per quanto riguarda l'involucro dell'edificio o i sistemi tecnici per l'edilizia supera il **20%** del valore dell'edificio, ***nel qual caso il valore deve essere basato sugli attuali costi di costruzione nello Stato membro interessato***, escluso il valore del terreno sul quale questo è situato, oppure
- (b) la ristrutturazione riguarda più del 25% della superficie dell'involucro dell'edificio, ***con un effetto diretto sul rendimento energetico dell'edificio***;

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 2 - punto 10

Testo della Commissione

- (10) "livello ottimale in funzione dei costi": il livello ***di costi più basso durante il*** ciclo di vita di un edificio, ***determinato*** tenendo conto dei costi di investimento, ***di manutenzione*** e di funzionamento (compresi i costi energetici), degli ***eventuali*** utili derivanti dalla produzione di energia e degli eventuali costi di smaltimento;

Emendamento

- (10) "livello ottimale in funzione dei costi": il livello ***in cui l'analisi costi/benefici calcolata sul*** ciclo di vita di un edificio è ***positiva***, tenendo conto ***almeno dell'attuale valore netto*** dei costi di investimento e di funzionamento (compresi i costi energetici), ***di manutenzione e*** degli utili derivanti dalla produzione di energia e degli eventuali costi di smaltimento;

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione

(14) "pompa di calore": un dispositivo/impianto che *sottrae* calore a *bassa temperatura dall'aria, dall'acqua o dal suolo e lo trasferisce all'impianto di riscaldamento di un edificio.*

Emendamento

(14) "pompa di calore": ***una macchina***, un dispositivo/impianto che ***trasferisce*** calore ***dall'ambiente naturale quali l'aria, l'acqua, o la terra verso edifici o applicazioni industriali, invertendo il flusso naturale del calore in modo tale che esso passi da una minore ad una maggiore temperatura. La quantità di energia ambientale catturata da pompe di calore che possa essere considerata energia rinnovabile ai fini della presente direttiva è quella stabilita ai sensi della direttiva 2009/.../EC [relativa alla promozione dell'uso di energia da fonti energetiche rinnovabili];***

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) "povertà energetica": la situazione in cui una famiglia deve spendere più del 10% del proprio reddito per le bollette energetiche al fine di riscaldare la propria abitazione in modo accettabile sulla base dei livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della Sanità;

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) "sistema di illuminazione": la combinazione di componenti necessarie a fornire un determinato livello di luce;

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 quater) "sistema di riscaldamento o raffreddamento urbano": la distribuzione di energia termica sotto forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici tramite una rete per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi o di processi o per la produzione di acqua calda;

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 14 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 quinquies) "progettazione dell'illuminazione": un sistema o un disegno che illustra nel dettaglio la configurazione e la distribuzione degli apparecchi, comprese le relative attrezzature di controllo.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri applicano una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici in conformità del quadro generale di cui all'allegato I .

1. La Commissione, dopo aver consultato le parti interessate e in particolare i rappresentanti degli enti locali, regionali e nazionali, elabora, entro il 31 marzo 2010 una metodologia comune di calcolo del rendimento energetico degli edifici in conformità del quadro generale di cui all'allegato I.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

Tale metodologia è adottata a livello nazionale o regionale.

2. Gli Stati membri applicano tale metodologia comune.

Emendamento 48

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo trasparente e comprende anche un indicatore della domanda di energia primaria.

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi e che tali requisiti siano calcolati conformemente alla metodologia di cui all'articolo 3.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che siano istituiti requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici **esistenti, i componenti, i sistemi tecnici per l'edilizia e le loro parti**, al fine di raggiungere **perlomeno** livelli ottimali in funzione dei costi, e che tali requisiti siano calcolati conformemente alla metodologia **comune** di cui all'articolo 3.

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse categorie di edifici.

Nel fissare tali requisiti, gli Stati membri **consultano le autorità pubbliche e altri soggetti interessati e** possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse categorie di edifici.

Tali requisiti **devono tener conto** delle condizioni generali del clima degli ambienti interni allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

Tali requisiti **sono coerenti con le altre normative comunitarie applicabili e tengono conto** delle condizioni generali del clima degli ambienti interni **e delle condizioni di illuminazione interna ed esterna** allo scopo di evitare eventuali effetti negativi quali una ventilazione inadeguata **e un'illuminazione naturale inadeguata**, nonché delle condizioni locali, dell'uso cui l'edificio è destinato e della sua età.

I requisiti sono riveduti a scadenze regolari

I requisiti sono riveduti a scadenze regolari

che non devono superare i *cinque anni* e, *se necessario*, aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell'edilizia.

che non devono superare i *quattro anni* e aggiornati in funzione dei progressi tecnici nel settore dell'edilizia.

Il disposto del presente articolo non osta a che gli Stati membri sostengano la costruzione di nuovi edifici, l'esecuzione di ristrutturazioni importanti, il miglioramento di componenti e sistemi tecnici che vanno oltre i requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva.

Emendamento 50

Proposta di direttiva

Articolo 4 - paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di fabbricati:

(a) edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro speciale valore architettonico o storico, nei casi in cui il rispetto ***dei requisiti minimi*** di rendimento energetico implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

(b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

(c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto ***non superiore a due anni***, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico;

(d) edifici residenziali destinati ad essere utilizzati meno di quattro mesi all'anno;

(e) fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m².

Emendamento

2. Gli Stati membri possono decidere di non istituire o di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 per le seguenti categorie di fabbricati:

(a) edifici ufficialmente protetti come patrimonio designato o in virtù del loro speciale valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto ***di uno specifico requisito minimo*** di rendimento energetico implicherebbe un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;

(b) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose;

(c) fabbricati temporanei con un tempo di utilizzo previsto ***inferiore a diciotto mesi***, siti industriali, officine ed edifici agricoli non residenziali a basso fabbisogno energetico, nonché edifici agricoli non residenziali utilizzati in un settore disciplinato da un accordo nazionale settoriale sul rendimento energetico;

(e) fabbricati indipendenti con una metratura utile totale inferiore a 50 m².

Emendamento 51

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. A decorrere dal 30 giugno **2014** gli Stati membri **non devono concedere** incentivi per la costruzione o la ristrutturazione di edifici o di loro parti **che non risultino conformi** ai requisiti minimi di rendimento energetico fissati in base ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento

3. A decorrere dal 30 giugno **2012** gli Stati membri **concedono** incentivi **solo** per la costruzione o la **sostanziale** ristrutturazione di edifici o di loro parti, **compresi i componenti degli edifici, il cui risultato sia perlomeno conforme** ai requisiti minimi di rendimento energetico fissati in base ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento 52

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **A decorrere dal 30 giugno 2017, nel sottoporre** a revisione i loro requisiti minimi di rendimento energetico in conformità del paragrafo 1, **gli Stati membri** provvedono affinché tali requisiti siano **fissati in base** ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Emendamento

4. **Gli Stati membri sottopongono** a revisione i loro requisiti minimi di rendimento energetico in conformità del paragrafo 1 **e** provvedono affinché tali requisiti siano **perlomeno conformi** ai risultati del calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 2 **entro il 30 giugno 2015**.

Emendamento 53

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri prevedono sovvenzioni e consulenza tecnica per gli edifici o i centri storici affinché lancino programmi specifici di adeguamento all'efficienza energetica.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. I sistemi per la produzione di energia e le misure di isolamento situati nei centri storici sono oggetto di valutazioni dell'impatto visivo.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione elabora, entro il **31 dicembre 2010**, un metodo **comparativo** per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici o di loro parti. **Il** metodo **comparativo** distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti e tra diverse categorie di edifici.

1. La Commissione, **previa consultazione delle parti interessate e in particolare i rappresentanti degli enti locali, regionali e nazionali e sulla base dei principi di cui all'allegato III bis**, elabora, entro il **31 marzo 2010** un metodo **comune** per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici o di loro parti. **Tale** metodo **comune può riferirsi alle norme europee applicabili e:**

- distingue tra edifici di nuova costruzione ed edifici esistenti nonché tra diverse categorie di edifici

- **rispecchia le diverse condizioni climatiche esistenti nei vari Stati membri e i probabili cambiamenti di queste condizioni per la durata dell'edificio in questione, e**

- **stabilisce ipotesi o metodi di calcolo comuni per i costi energetici.**

La Commissione riesamina e, se necessario, aggiorna il metodo comparativo ogni cinque anni.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti

2. Gli Stati membri calcolano livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti

minimi di rendimento energetico avvalendosi del metodo **comparativo** stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche, **e comparano i risultati di tale calcolo con i requisiti minimi di rendimento energetico da essi stabiliti.**

Essi comunicano alla Commissione tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, nonché i risultati del calcolo stesso. I dati comunicati **possono essere** inclusi nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. La comunicazione suddetta è trasmessa ogni tre anni alla Commissione. La prima comunicazione è trasmessa entro il 30 giugno 2011.

3. La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri **per conseguire livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di rendimento energetico.**

minimi di rendimento energetico avvalendosi del metodo **comune** stabilito conformemente al paragrafo 1 e di parametri pertinenti, quali le condizioni climatiche.

Essi comunicano alla Commissione tutti i dati e le ipotesi utilizzati per il calcolo, nonché i risultati del calcolo stesso. I dati comunicati **sono** inclusi nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE. La comunicazione suddetta è trasmessa ogni tre anni alla Commissione. La prima comunicazione è trasmessa entro il 30 giugno 2011.

3. La Commissione pubblica una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri **nell'attuazione del presente articolo.**

Emendamenti 105 e 116

Proposta di direttiva Articolo 6

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico fissati conformemente all'articolo 4.

Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri **provvedono affinché, prima dell'inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica, ambientale ed economica dei seguenti** sistemi alternativi:

- a) sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
- b) cogenerazione;
- c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili;

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico fissati conformemente all'articolo 4 **e le disposizioni dell'articolo 9.**

Per gli edifici di nuova costruzione, gli Stati membri **promuovono l'uso di** sistemi alternativi **ad alta efficienza. Questi sistemi alternativi possono includere, senza peraltro limitarsi ad essi:**

- a) *i* sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie **da fonti** rinnovabili;
- b) *la* cogenerazione;
- c) *i* sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili, **in**

d) pompe di calore.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'esame di sistemi alternativi di cui al paragrafo 1 sia chiaramente documentato nella domanda di licenza edilizia o di approvazione finale dei lavori di costruzione dell'edificio.

Emendamenti 57, 106 e 117

Proposta di direttiva Articolo 7

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché, il rendimento energetico degli edifici destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi di rendimento energetico per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di rendimento energetico in conformità dell'articolo 4. I requisiti **possono essere** fissati per gli edifici ristrutturati nel loro insieme **o per** i sistemi o i componenti ristrutturati, allorché questi **rientrano in una ristrutturazione da attuare in tempi ristretti, con l'obiettivo di migliorare il rendimento energetico globale dell'edificio o di sue parti.**

particolare quelli interamente o parzialmente basati sulle energie rinnovabili;

d) le pompe di calore.

d bis) le apparecchiature TIC per fini di monitoraggio e controllo.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il rendimento energetico degli edifici che subiscono ristrutturazioni importanti **o dei componenti e sistemi tecnici per l'edilizia o loro parti messi a norma o sostituiti** sia migliorato al fine di soddisfare **almeno** i requisiti minimi di rendimento energetico per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. Gli Stati membri stabiliscono i requisiti minimi di rendimento energetico di cui all'articolo 4 **tenendo conto del disposto dell'articolo 9.** I requisiti **sono** fissati **sia** per i sistemi e i componenti **dell'edificio** ristrutturati, allorché questi **sono messi a norma o sostituiti, che per l'insieme dell'edificio ristrutturato, nel caso di una ristrutturazione importante.**

Gli Stati membri si adoperano affinché, per gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni, siano esaminati e presi in considerazione i seguenti sistemi alternativi ad elevata efficienza:

a) sistemi di fornitura energetica decentrali basati su energie da fonti rinnovabili;

b) cogenerazione;

c) sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili, in

particolare quelli interamente o parzialmente basati sulle energie rinnovabili;

d) pompe di calore.

d bis) apparecchiature TIC per fini di monitoraggio e controllo.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 8

Testo della Commissione

Sistemi tecnici per l'edilizia

1. Gli Stati membri stabiliscono requisiti minimi di rendimento energetico per i sistemi tecnici per l'edilizia installati negli edifici. I requisiti *si applicano in caso di* nuova installazione, sostituzione o messa a norma di sistemi tecnici per l'edilizia e *di* loro parti.

I requisiti riguardano in particolare i seguenti componenti:

a) caldaie *o* altri generatori di calore di impianti di riscaldamento;

b) scaldacqua in sistemi di produzione di acqua calda;

c) unità centrali di condizionamento d'aria o generatori di freddo in impianti di condizionamento d'aria.

2. I requisiti minimi di rendimento energetico fissati in conformità del

Emendamento

Sistemi tecnici *e componenti* per l'edilizia

1. Gli Stati membri stabiliscono requisiti minimi di rendimento energetico per i *componenti e* sistemi tecnici per l'edilizia installati *e messi in funzione* negli edifici *e che non sono disciplinati dalla direttiva 2009/.../CE [relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia] e relativi provvedimenti di attuazione*. I requisiti *riguardano i casi di* nuova installazione, sostituzione o messa a norma di *dispositivi operativi*, sistemi tecnici *e componenti* per l'edilizia e loro parti *e si applicano nella misura in cui essi sono tecnicamente e funzionalmente fattibili*.

I requisiti riguardano in particolare i seguenti componenti:

a) caldaie, altri generatori *o scambiatori* di calore di impianti di riscaldamento, *compresi i sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza*;

b) scaldacqua in sistemi di produzione di acqua calda;

c) unità centrali di condizionamento d'aria o generatori di freddo in impianti di condizionamento d'aria;

c bis) sistemi di illuminazione installati;

c ter) componenti per l'edilizia di cui all'articolo 2, paragrafo 5 bis.

2. I requisiti minimi di rendimento energetico fissati in conformità del

paragrafo 1 sono conformi **alla normativa applicabile** ai componenti dell'impianto e sono basati su una corretta installazione di tali componenti e su una regolazione e un controllo adeguati dell'intero sistema. **In particolare**, detti requisiti **devono garantire** che negli impianti di riscaldamento ad acqua venga raggiunto un corretto equilibrio idraulico e che i componenti utilizzati siano di tipo e dimensioni adeguati tenuto conto dell'uso previsto del sistema tecnico per l'edilizia.

paragrafo 1 sono conformi **alle normative applicabili** ai componenti dell'impianto e **ai componenti per l'edilizia e** sono basati su una corretta installazione di tali componenti e su una regolazione e un controllo adeguati dell'intero sistema. **Nel caso dei sistemi tecnici per l'edilizia**, detti requisiti **garantiscono** che **essi siano adeguatamente tarati quando vengono messi in funzione**, che negli impianti di riscaldamento ad acqua venga raggiunto un corretto equilibrio idraulico e che i componenti utilizzati siano di tipo e dimensioni adeguati tenuto conto dell'uso previsto del sistema tecnico per l'edilizia.

Emendamenti 107 e 119>

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In conformità dell'allegato A della direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica], gli Stati membri provvedono affinché siano installati contatori intelligenti in tutti gli edifici di nuova costruzione e in tutti gli edifici oggetto di importanti ristrutturazioni e ogni volta che un contatore viene sostituito, e promuovono all'occorrenza l'installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio.

Emendamenti 102 e 60

Proposta di direttiva Articolo 9 – titolo e paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Edifici **per i quali le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria sono bassi o nulli**

Edifici **a consumo netto** di energia **nullo**

1. Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici **in cui le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di energia primaria**

1. Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici **a consumo netto** di energia **nullo quali definiti all'articolo 2, paragrafo 1**

sono bassi o nulli.

Essi fissano obiettivi in ordine alla percentuale minima **che tali** edifici **dovranno rappresentare, nel 2020**, rispetto al numero totale di edifici e alla metratura utile totale.

Obiettivi distinti sono fissati per:

- a) gli edifici residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;
- b) gli edifici non residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;
- c) gli edifici occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri fissano **gli** obiettivi di cui alla lettera c) tenendo conto del ruolo esemplare che gli enti pubblici dovrebbero svolgere in materia di rendimento energetico degli edifici.

quater.

Gli Stati membri fissano obiettivi **percentuali minimi per gli** edifici **a consumo netto di energia nullo, da raggiungere entro il 2015 e il 2020 rispettivamente, misurati in percentuale** rispetto al numero totale di edifici **e per la percentuale rispetto alla metratura utile.**

Obiettivi distinti sono fissati per:

- a) gli edifici residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;
- b) gli edifici non residenziali di nuova costruzione e ristrutturati;
- c) gli edifici occupati da enti pubblici.

Gli Stati membri fissano obiettivi **distinti per gli edifici nuovi e per quelli già esistenti** di cui alla lettera c), **che sono almeno tre anni prima dei rispettivi obiettivi fissati nel presente articolo**, tenendo conto del ruolo esemplare che gli enti pubblici dovrebbero svolgere in materia di rendimento energetico degli edifici.

Emendamenti 95, 110 e 120

Proposta di direttiva Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Incentivi finanziari e barriere di mercato

1. Entro il 30 giugno 2011 gli Stati membri predispongono piani nazionali corredati di proposte di interventi, per ottemperare agli obblighi contemplati nella presente direttiva mediante la riduzione degli ostacoli giuridici e di mercato attualmente esistenti, lo sviluppo di nuovi strumenti finanziari e fiscali e il rafforzamento di quelli esistenti, al fine di aumentare l'efficienza energetica degli edifici di nuova costruzione e di quelli già costruiti.

Gli interventi proposti sono adeguati, efficaci, trasparenti e non discriminatori,

favoriscono l'attuazione delle raccomandazioni contenute nell'attestato di certificazione energetica, mirano a incoraggiare decisi miglioramenti del rendimento energetico degli edifici che altrimenti non sarebbero stati economicamente fattibili, ed includono interventi a favore delle famiglie a rischio di povertà energetica.

Gli Stati membri pongono a raffronto i rispettivi strumenti finanziari e fiscali con quelli elencati nell'allegato III ter e, senza pregiudizio per la legislazione nazionale, danno attuazione ad almeno due delle misure contemplate in tale allegato.

2. Gli Stati membri trasmettono i piani nazionali alla Commissione includendoli nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE e li aggiornano con periodicità triennale.

3. Entro e non oltre il 30 giugno 2010 la Commissione, dopo una valutazione di impatto, presenta opportune proposte legislative per rafforzare gli attuali strumenti finanziari della Comunità e proporre di nuovi, allo scopo di favorire l'attuazione delle presente direttiva. Le proposte considerano i seguenti elementi:

a) nel contesto della revisione del regolamento del FESR per il prossimo periodo di programmazione, un significativo aumento del massimale della dotazione del Fondo europeo di sviluppo regionale che può essere utilizzato per sostenere l'efficienza energetica, compresi gli investimenti nel teleriscaldamento e nel teleraffreddamento e nelle energie rinnovabili collegate all'edilizia abitativa e una proroga dell'ammissibilità di tali progetti;

b) uso di altri fondi comunitari per finanziare la ricerca/sviluppo, campagne di informazione o la formazione nel campo dell'efficienza energetica;

c) istituzione entro il 2020 di un Fondo per l'efficienza energetica alimentato da contributi a carico del bilancio comunitario, della Banca europea per gli

investimenti e degli Stati membri, che funge da leva finanziaria per gli investimenti pubblici e privati nell'aumento dell'efficienza energetica degli edifici, inclusi quelli nel settore dell'impiego delle energie rinnovabili negli edifici o loro componenti a fini di efficienza energetica. Il Fondo per l'efficienza energetica è integrato nella programmazione di altri interventi di assistenza strutturale della Comunità. I criteri di allocazione delle risorse del Fondo sono definiti in conformità con il regolamento del Consiglio (CE) n. 1082/2006 e sono implementati entro e non oltre il 2014;

d) aliquote ridotte dell'IVA per servizi e prodotti nel campo dell'efficienza energetica, incluso l'impiego delle energie rinnovabili negli edifici o loro componenti.

Emendamenti 122, 103 e 62

Proposta di direttiva Articolo 10

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato di certificazione energetica comprende il rendimento energetico di un edificio e valori di riferimento quali requisiti minimi di rendimento energetico che consentano ai proprietari o locatari dell'edificio, o di sue parti, di valutare *e raffrontare* il rendimento energetico dell'edificio stesso.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per l'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L'attestato di certificazione energetica comprende il rendimento energetico di un edificio e valori di riferimento quali requisiti minimi di rendimento energetico che consentano ai proprietari o locatari dell'edificio, o di sue parti, di valutare il rendimento energetico dell'edificio stesso *e di raffrontarlo facilmente con altri edifici residenziali o non residenziali. Per gli edifici non residenziali esso può eventualmente includere la quantità di energia reale consumata annualmente come indicato all'allegato I.*

Quando un edificio viene venduto o affittato prima di essere costruito, il venditore fornisce una precisa valutazione scritta del suo futuro rendimento energetico.

2. L'attestato comprende raccomandazioni per **il miglioramento** del rendimento energetico dell'edificio o di sue parti.

Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di certificazione energetica riguardano:

a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia; **nonché**

b) le misure attuate per singole parti o elementi di un edificio, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o dei sistemi tecnici per l'edilizia.

3. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e recare informazioni chiare **sul loro rapporto costo-efficacia**.

La valutazione **del rapporto costo-efficacia deve essere** basata su una serie di condizioni standard, **quali** la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia e i tassi di interesse per gli investimenti necessari per attuare le raccomandazioni.

4. L'attestato di certificazione energetica deve precisare se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate sulle raccomandazioni formulate nel certificato. Esso reca inoltre

2. L'attestato comprende raccomandazioni per **l'ottimizzazione in termini di costi** del rendimento energetico dell'edificio o di sue parti.

Le raccomandazioni che figurano nell'attestato di certificazione energetica riguardano:

a) le misure attuate in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio, **inclusi i sistemi di isolamento**, o dei sistemi tecnici per l'edilizia;

b) le misure attuate per singole parti o elementi di un edificio, a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio, **inclusi i sistemi di isolamento**, o dei sistemi tecnici per l'edilizia.

3. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato e recare informazioni chiare, **che includano come minimo un'indicazione precisa del potenziale di risparmio energetico calcolato della misura in questione, il valore netto attuale e i costi di investimento per l'edificio o il tipo di edificio specifico**. La valutazione **dei costi** è basata su una serie di condizioni standard, **che includono almeno** la valutazione del risparmio energetico, i prezzi dell'energia, **gli incentivi fiscali e finanziari** e i tassi di interesse per gli investimenti necessari per attuare le raccomandazioni.

3 bis. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni pubbliche e gli altri organismi che concedono finanziamenti per l'acquisto e la ristrutturazione di edifici tengano conto del rendimento energetico e delle raccomandazioni riportate negli attestati di certificazione energetica per determinare il livello e le condizioni degli incentivi finanziari, delle misure fiscali e dei crediti.

4. L'attestato di certificazione energetica deve precisare se il proprietario o locatario può ottenere informazioni più particolareggiate sulle raccomandazioni formulate nel certificato. Esso reca inoltre

informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni.

5. La certificazione per gli appartamenti o le unità di un condominio destinate ad un uso distinto può fondarsi:

- a) su una certificazione comune dell'intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico comune ovvero
- b) sulla valutazione **di un altro** appartamento **representativo dello stesso condominio**.

6. La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e rendimento energetico effettivo, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

7. La validità dell'attestato di rendimento energetico è di dieci anni al massimo.

informazioni sui provvedimenti da adottare per attuare le raccomandazioni, **sugli incentivi fiscali e finanziari e sulle possibilità di finanziamento disponibili**.

4 bis. Le amministrazioni pubbliche, tenendo conto del ruolo di guida che gli enti pubblici dovrebbero svolgere in materia di rendimento energetico degli edifici, danno attuazione alle raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica rilasciato per gli edifici da esse occupati, entro il suo periodo di validità.

5. La certificazione per gli appartamenti o le unità di un condominio destinate ad un uso distinto può fondarsi:

- a) su una certificazione comune dell'intero edificio per i condomini dotati di un impianto termico comune ovvero
- b) sulla valutazione **del rendimento energetico di tale** appartamento **o unità**.

6. La certificazione delle abitazioni monofamiliari può fondarsi sulla valutazione di un altro edificio rappresentativo che sia simile per struttura, dimensione e rendimento energetico effettivo, sempre che l'esperto che rilascia l'attestato sia in grado di garantire tale corrispondenza.

7. La validità dell'attestato di rendimento energetico è di dieci anni al massimo.

7 bis. La Commissione adotta, entro il 30 giugno 2010, orientamenti che precisino gli standard minimi relativi al contenuto, alla lingua e alla presentazione degli attestati di certificazione energetica.

Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

7 ter. Ogni Stato membro riconosce gli attestati rilasciati da un altro Stato membro in conformità di tali orientamenti e non limita la libertà di prestare servizi finanziari per motivi legati a un attestato

rilasciato da un diverso Stato membro.

Emendamento 94

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 ter. Entro il 2011, sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e in consultazione con i settori interessati, viene sviluppato un sistema comune volontario a livello di Unione europea per la certificazione del rendimento energetico degli edifici non residenziali nel quadro della procedura di comitato di cui all'articolo 21. Entro il 2012, gli Stati membri introducono nei rispettivi territori il sistema di certificazione volontario a livello di Unione europea che verrà affiancato ai sistemi di certificazione nazionali.

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di certificazione energetica sia rilasciato per gli edifici, o per loro parti, costruiti, venduti o affittati e per gli edifici ***in cui*** una metratura utile totale di oltre 250 m² è ***occupata*** da enti pubblici.

1. Gli Stati membri provvedono affinché un attestato di certificazione energetica sia rilasciato per gli edifici, o per loro parti, costruiti, venduti o affittati e per gli edifici ***frequentemente visitati dal pubblico con*** una metratura utile totale di oltre 250 m² e ***per gli edifici occupati*** da enti pubblici.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il proprietario di un edificio può chiedere in qualunque momento a un perito accreditato di produrre, ricalcolare e aggiornare un attestato di certificazione

energetica, indipendentemente dal fatto che l'edificio sia in costruzione, in corso di rinnovo, in affitto o venduto.

Emendamento 65

Proposta di direttiva

Articolo 12

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici **in cui** una metratura utile totale di oltre 250 m² è **occupata da enti pubblici** l'attestato di certificazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

2. **Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici per i quali è stato rilasciato un attestato di certificazione energetica in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, in cui una metratura utile totale di oltre 250 m² è aperta al pubblico, l'attestato di certificazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.**

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che negli edifici **occupati da amministrazioni pubbliche o negli edifici con** una metratura utile totale di oltre 250 m² **frequentemente visitati dal pubblico** l'attestato di certificazione energetica sia affisso in un luogo chiaramente visibile per il pubblico.

Emendamento 66

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie aventi una potenza nominale utile superiore a 20 kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento dotati di caldaie **che utilizzano combustibile liquido o solido non rinnovabile e** aventi una potenza nominale utile superiore a 20 kW. L'ispezione include una valutazione del rendimento della caldaia e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno termico dell'edificio. **Gli Stati membri possono sospendere tali ispezioni in presenza di un sistema di monitoraggio e controllo elettronico.**

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile **della caldaia** dell'impianto di riscaldamento. Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto di riscaldamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

Emendamento

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto di riscaldamento. Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi che comporta l'ispezione dell'impianto di riscaldamento e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora la Commissione ritenga che la relazione da parte degli Stati membri di cui al secondo comma non dimostri l'equivalenza di una misura di cui al primo comma, essa può, entro sei mesi dal ricevimento della relazione, chiedere che lo Stato membro fornisca prove ulteriori o attui specifiche misure supplementari. Qualora, entro un anno dalla presentazione di tale richiesta, la Commissione non sia soddisfatta delle prove fornite o delle misure supplementari attuate, può revocare la deroga.

Emendamenti 108, 123 e 69

Proposta di direttiva

Articolo 14 - paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché gli impianti di condizionamento d'aria la cui potenza nominale utile è superiore a **12 kW** vengano periodicamente ispezionati. L'ispezione contempla una valutazione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le misure necessarie affinché gli impianti di condizionamento d'aria **e ventilazione, nonché le pompe di calore reversibili** la cui potenza nominale utile è superiore a **5 kW** vengano periodicamente ispezionati.

dell'efficienza dell'impianto di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di raffreddamento dell'edificio.

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto di condizionamento d'aria. Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi **che comporta l'ispezione dell'impianto di condizionamento** e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

L'ispezione contempla una valutazione dell'efficienza dell'impianto di condizionamento e del suo dimensionamento rispetto al fabbisogno di raffreddamento dell'edificio **L'ispezione dei sistemi di ventilazione comprende un'analisi dei flussi d'aria.**

Gli Stati membri possono sospendere tali ispezioni in presenza di un sistema di controllo elettronico che consenta il monitoraggio a distanza dell'efficienza e della sicurezza dei sistemi.

2. Gli Stati membri possono fissare frequenze di ispezione diverse in funzione del tipo e della potenza nominale utile dell'impianto di condizionamento d'aria, **dell'impianto di ventilazione o della pompa di calore reversibile.** Tali frequenze sono fissate dagli Stati membri tenendo conto dei costi **di ispezione** e del risparmio energetico previsto che potrebbe derivarne.

2 bis. Nel definire le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri garantiscono, per quanto economicamente e tecnicamente fattibile, che le ispezioni siano eseguite conformemente a quanto previsto per le ispezioni in materia di impianti di riscaldamento ed altri sistemi tecnici di cui all'articolo 13 della presente direttiva e per le ispezioni in materia di perdite di cui al regolamento (CE) n. 842/2006.

2 ter. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere di adottare misure atte ad assicurare che sia fornita agli utenti una consulenza in merito alla sostituzione degli impianti di condizionamento d'aria o ad altre modifiche degli stessi, che possono includere ispezioni per valutare l'efficienza e il corretto dimensionamento dell'impianto di condizionamento d'aria. L'impatto globale di tale approccio deve essere equivalente a quello di cui ai paragrafi 1 e 2.

Gli Stati membri che decidono di applicare le misure di cui al primo comma presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2011, una relazione

sull'equivalenza tra tali misure e le misure previste ai paragrafi 1 e 2. La relazione suddetta è trasmessa alla Commissione ogni tre anni. Essa può essere inclusa nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

Qualora la Commissione ritenga che la relazione presentata dagli Stati membri di cui al secondo comma non dimostri l'equivalenza di una misura di cui al primo comma, essa può, entro sei mesi dal ricevimento della relazione, chiedere che lo Stato membro fornisca prove ulteriori o attui specifiche misure supplementari. Se, entro un anno dalla presentazione di tale richiesta, la Commissione non sia soddisfatta delle prove fornite o delle misure supplementari attuate, può revocare la deroga.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 16

Testo della Commissione

Gli Stati membri si assicurano che la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da *esperti* qualificati e riconosciuti, operanti come lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di organismi privati.

Il riconoscimento *degli esperti* è effettuato tenendo conto della loro competenza e indipendenza.

Emendamento

1. Gli Stati membri si assicurano che la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da *periti* qualificati e riconosciuti, operanti come lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di organismi privati.

Il riconoscimento *dei periti* è effettuato tenendo conto della loro competenza e indipendenza.

2. *Gli Stati membri garantiscono il reciproco riconoscimento delle qualifiche e dell'accreditamento nazionali.*

3. *Entro il 2011 la Commissione fissa linee guida, tra cui raccomandazioni in materia di standard minimi per la formazione regolare dei periti.*

Tale misura intesa a modificare elementi

non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 21, paragrafo 2.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le informazioni concernenti la formazione e l'accreditamento. Gli Stati membri istituiscono un registro di periti qualificati ed accreditati liberamente consultabile.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema di controllo indipendente in conformità dell'allegato II per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un sistema di controllo indipendente in conformità dell'allegato II per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria.
Gli Stati membri istituiscono meccanismi di enforcement distinti per le organizzazioni responsabili per l'enforcement dei certificati di rendimento energetico e per i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Articolo 18 - alinea

Testo della Commissione

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 21, valuta la presente direttiva alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte concernenti tra l'altro:

Emendamento

La Commissione, assistita dal comitato di cui all'articolo 21 valuta la presente direttiva ***e ne considera la revisione entro il 2015***, alla luce dell'esperienza acquisita ***e dei progressi compiuti*** nel corso della sua applicazione e, se necessario, presenta proposte concernenti tra l'altro:

Emendamento 73

Proposta di direttiva Articolo 18 - lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'istituzione di un obbligo a livello comunitario che preveda l'obbligo del consumo netto di energia nullo per gli edifici esistenti.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i proprietari *o* i locatari di edifici o di loro parti sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico.

In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari *o* locatari di edifici informazioni sugli attestati di rendimento energetico e sui rapporti di ispezione, anche per quanto riguarda le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare il rendimento energetico degli edifici in modo economicamente conveniente *e* sulle conseguenze finanziarie che la mancata adozione di tali misure comporterebbe a medio e lungo termine.

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per informare i proprietari *e* i locatari di edifici o di loro parti sui diversi metodi e sulle diverse prassi che contribuiscono a migliorare il rendimento energetico.

2. In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari *e* locatari di edifici informazioni sugli attestati di rendimento energetico e sui rapporti di ispezione, anche per quanto riguarda le loro finalità e i loro obiettivi, sulle misure atte a migliorare il rendimento energetico degli edifici in modo economicamente conveniente, sulle conseguenze finanziarie che la mancata adozione di tali misure comporterebbe a medio e lungo termine ***nonché sugli strumenti finanziari all'uopo disponibili. Le campagne di informazione sono intese a incoraggiare i proprietari e i locatari ad attenersi almeno ai requisiti minimi di cui agli articoli 4 e 9.***

3. ***Gli Stati membri provvedono affinché le autorità locali e regionali siano coinvolte nello sviluppo di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione.***

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono altresì, in cooperazione con le autorità locali e regionali, consulenza e formazione adeguate per i responsabili dell'attuazione della presente direttiva mediante la pianificazione e l'applicazione effettiva delle norme edilizie. Le iniziative di consulenza e formazione pongono in particolare l'accento sull'importanza di migliorare il rendimento energetico e permettono di valutare la combinazione ottimale di miglioramenti in materia di efficienza energetica, di impiego di energie rinnovabili e di utilizzo di sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento urbano in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali o residenziali.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 19 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. I proprietari e i locatari di edifici commerciali sono tenuti a scambiarsi informazioni sul consumo effettivo di energia.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 19 – comma 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quater. Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in materia di:
a) regimi di sostegno a livello nazionale, regionale e locale per la promozione

dell'efficienza energetica e l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici;

b) la quota di energia da fonti rinnovabili utilizzata nel settore edilizio a livello nazionale e regionale, comprese le informazioni specifiche sulla eventuale provenienza delle energie rinnovabili da impianti in loco, tele-riscaldamento e -raffreddamento urbani o cogenerazione.

Tali informazioni sono incluse nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.

Emendamento 78

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 quinquies. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per formare un maggior numero di installatori e per garantire una formazione a un livello di competenze più elevato per l'installazione e l'integrazione delle tecnologie energeticamente efficienti e rinnovabili necessarie, per consentir loro di svolgere il ruolo chiave ad essi spettante ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

Emendamento 79

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 sexies. Entro il 2010, la Commissione istituisce un sito web contenente le seguenti informazioni:

a) la versione più recente dei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE;

b) informazioni sulle misure attualmente in vigore a livello comunitario per

migliorare l'efficienza energetica degli edifici, inclusi gli strumenti finanziari o fiscali applicabili e i particolari relativi alle richieste da presentare e agli indirizzi da contattare;

c) informazioni sui piani d'azione nazionali e sulle misure nazionali, regionali e locali attualmente in vigore in ciascuno Stato membro per migliorare il rendimento energetico degli edifici, inclusi gli strumenti finanziari o fiscali applicabili e i particolari relativi alle richieste da presentare e agli indirizzi da contattare;

d) esempi di migliori prassi a livello nazionale, regionale e locale sul miglioramento del rendimento energetico degli edifici.

Le informazioni di cui al primo comma sono presentate in un formato facilmente accessibile e comprensibile da parte di locatari, proprietari e imprese di tutti gli Stati membri nonché dalle autorità locali, regionali e nazionali. Esse sono presentate in una forma tale da aiutare le persone e i soggetti di cui sopra ad accedere facilmente all'assistenza messa a loro disposizione per migliorare il rendimento energetico degli edifici e per confrontare gli interventi di assistenza posti in essere nei diversi Stati membri.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 22

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano dette disposizioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2010 e la informano senza indugio di eventuali successive modifiche

delle stesse.

delle stesse. ***Gli Stati membri forniscono la prova dell'efficacia delle norme relative alle sanzioni nei piani d'azione in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE.***

Emendamento 81

Proposta di direttiva Allegato I – punto 1

Testo della Commissione

1. Il rendimento energetico di un edificio è determinato sulla base della quantità di energia, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare i vari bisogni connessi con un uso normale dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) atto a mantenere la temperatura desiderata dell'edificio.

Emendamento

1. Il rendimento energetico di un edificio è determinato sulla base della quantità di energia **primaria**, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare i vari bisogni connessi con un uso normale dell'edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) atto a mantenere la temperatura desiderata dell'edificio. ***I consumi sono eventualmente compensati dall'energia prodotta in loco da fonti di energia rinnovabile.***

Emendamento 82

Proposta di direttiva Allegato I – punto 2

Testo della Commissione

2. Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo chiaro e comprende anche un indicatore numerico **delle emissioni di biossido di carbonio** e del consumo di energia primaria.

Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici **deve tener conto** delle norme europee.

Emendamento

2. Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo chiaro e comprende anche un indicatore numerico del consumo di energia primaria, **espresso in kWh/m² all'anno.**

Il metodo di calcolo del rendimento energetico degli edifici **tiene conto** delle norme europee **e della pertinente legislazione comunitaria, compresa la direttiva 2009/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio [sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili].**

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In fase di valutazione del rendimento energetico dell'impiego di energia elettrica in un edificio, il fattore di conversione dell'energia finale in energia primaria tiene conto della media annua ponderata del pertinente mix di combustibili usato per la produzione di energia elettrica.

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione

Emendamento

ii) isolamento;

ii) isolamento *ottenuto con i materiali a minore conducibilità termica disponibili;*

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) impianti di condizionamento d'aria;

c) impianti di condizionamento d'aria, *compresi i sistemi di raffreddamento;*

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 3 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) *impianto* di illuminazione *incorporato (principalmente per il settore non residenziale);*

e) *sistemi* di illuminazione *incorporati, risultanti da una progettazione dell'illuminazione che tenga conto dei livelli di illuminazione adeguati alle attività svolte in un ambiente, della presenza di persone, della disponibilità di un livello adeguato di luce naturale, dell'adozione di gradi di illuminazione*

che rispettino le diverse attività e del fatto se l'impianto è destinato al settore residenziale o non residenziale.

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Allegato I – punto 5 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) edifici logistici e per la vendita all'ingrosso;

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,5% di tutti gli attestati di rendimento energetico rilasciati nel corso di un anno. La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa degli attestati selezionati):

1. Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,5% di tutti gli attestati di rendimento energetico rilasciati ***da ciascun perito*** nel corso di un anno. ***Qualora un perito indipendente rilasci un numero troppo basso di certificati, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo casuale almeno un certificato e lo sottopongono a verifica.*** La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa degli attestati selezionati):

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Allegato II – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Se dai controlli si evince il mancato rispetto delle norme, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo casuale cinque ulteriori certificati rilasciati dallo stesso perito e li

sottopongono a verifica. Le autorità o gli organismi competenti impongono sanzioni al perito qualora i controlli aggiuntivi dimostrino che le norme non sono state rispettate; le violazioni più gravi possono essere perseguite con il ritiro dell'accreditamento del perito.

Emendamento 90

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,1% di tutti i rapporti di ispezione rilasciati nel corso di un anno. La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa dei rapporti di ispezione selezionati):

Emendamento

2. Le autorità competenti o gli organismi da queste delegati per l'attuazione del sistema di controllo indipendente selezionano in modo casuale e sottopongono a verifica almeno lo 0,1% di tutti i rapporti di ispezione rilasciati **da ciascun perito** nel corso di un anno. **Qualora un perito indipendente presenti un numero troppo basso di relazioni di ispezione, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo casuale almeno una relazione di ispezione e la sottopongono a verifica.** La verifica è effettuata ad uno dei tre livelli di seguito indicati (ciascun livello di verifica è applicato almeno per una percentuale statisticamente significativa dei rapporti di ispezione selezionati):

Emendamento 91

Proposta di direttiva

Allegato II – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Se dai controlli si evince il mancato rispetto delle norme, le autorità o gli organismi competenti selezionano in modo casuale cinque ulteriori relazioni di ispezione presentate dallo stesso perito e le sottopongono a verifica. Le autorità o gli organismi competenti impongono sanzioni al perito qualora i controlli aggiuntivi dimostrino che le norme non sono state rispettate; le violazioni più

gravi possono essere perseguite con il ritiro dell'accreditamento del perito.

Emendamenti 104, 109 e 124

Proposta di direttiva Allegato III bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato III bis

Principi per un metodo comune di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi

In sede di definizione di una metodologia comune di calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi la Commissione prende in considerazione almeno i seguenti principi:

- definire edifici di riferimento caratterizzati dalla loro funzionalità e posizione geografica, comprese le condizioni climatiche interne ed esterne, e rappresentativi di dette caratteristiche. Gli edifici di riferimento includono edifici residenziali e non residenziali, sia nuovi che già esistenti;*
- definire pacchetti tecnici (ad esempio, isolamento dell'involucro dell'edificio o di alcune sue parti, o sistemi tecnici più efficienti dal punto di vista energetico) di misure di efficienza e approvvigionamento energetici da sottoporre a valutazione;*
- definire pacchetti tecnici completi volti a realizzare edifici a consumo netto di energia nullo;*
- valutare il fabbisogno energetico per il riscaldamento e il raffreddamento, l'energia fornita, l'energia rinnovabile prodotta in loco, l'energia primaria consumata e le emissioni di CO₂ degli edifici di riferimento (compresi i pacchetti tecnici definiti e applicati);*
- valutare i corrispondenti costi di investimento connessi al settore energetico, i costi dell'energia e altri costi di gestione dei pacchetti tecnici applicati agli edifici di riferimento, sia dalla*

*prospettiva della società che dalla
prospettiva del proprietario o
dell'investitore.*

*Attraverso il calcolo dei costi del ciclo di
vita di un edificio sulla base dei pacchetti
tecnici di misure applicati a un edificio di
riferimento e il confronto di detti costi con
il rendimento energetico e le emissioni di
CO₂, si ricava l'efficienza in termini di
costi dei vari livelli di requisiti minimi di
rendimento energetico.*

Emendamento 93

Proposta di direttiva Allegato III ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato III ter

*Strumenti finanziari destinati a
migliorare il rendimento energetico degli
edifici*

*Fatta salva la legislazione nazionale, gli
Stati membri attuano almeno due fra i
seguenti strumenti finanziari:*

*a) riduzioni IVA per il risparmio
energetico, l'alto rendimento energetico e
i beni e servizi basati sulle energie
rinnovabili;*

*b) altre riduzioni fiscali per i beni e servizi
basati sul risparmio energetico o gli
edifici efficienti sotto il profilo energetico,
incluse le riduzioni sulle imposte sul
reddito o sugli immobili;*

c) sovvenzioni dirette;

*d) prestiti a tassi d'interesse sovvenzionati
o a tasso agevolato;*

e) programmi di aiuti;

f) programmi di garanzia dei prestiti;

*g) obblighi per o accordi con i fornitori di
energia per fornire assistenza finanziaria
a tutte le categorie di consumatori;*